Assicurazione a vita intera a premio unico e a premio ricorrente con prestazioni collegate al valore delle quote di Fondi interni e di Fondi esterni (OICR)



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto: Fideuram Vita S.p.A.

Prodotto: "Fideuram Vita Insieme"

Tipologia: contratto Unit Linked (Ramo III)

Data di aggiornamento: 20/04/2021 Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'Impresa di assicurazione - denominata nel seguito Impresa - è **Fideuram Vita S.p.A.** soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

La Sede legale è in via Ennio Quirino Visconti, 80, 00193 Roma – Numero Verde 800.537.537 Sito internet: www.fideuramvita.it indirizzo di posta elettronica certificata: fideuramvita@pec.fideuramvita.it

Fideuram Vita S.p.A. iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 10830461009 è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n.2786 del 25/03/2010 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00175.

In base al bilancio d'esercizio 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, Fideuram Vita dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto	Capitale sociale	Riserve patrimoniali
855,1 MIn €	357,4 MIn €	497,6 MIn €

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili per SCR	Fondi propri ammissibili per MCR	Indice di solvibilità
440,4 Mln €	198,2 MIn €	1.214,7 MIn €	1.098,1 Mln €	275,8%

Per informazioni patrimoniali più approfondite sull'Impresa si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria disponibile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: https://www.fideuramvita.it/solvency-2.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Il contratto prevede la seguente prestazione principale.

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il controvalore delle quote dei Fondi interni e dei Fondi esterni (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - OICR - comprensivi di Exchange Traded Funds – ETF) associate al contratto.

Il controvalore delle quote è determinato il 10° giorno di calcolo del valore unitario delle quote, successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa dell'ultimo documento valido per tutti i Beneficiari e necessario per procedere alla liquidazione della prestazione dovuta per il caso di decesso.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Da tale controvalore viene trattenuto l'eventuale pro-rata del costo caso morte e della commissione di gestione, gravante sui Fondi esterni, maturato e non ancora prelevato sul contratto, nonché il costo di negoziazione gravante sugli ETF.

Il controvalore delle quote così determinato verrà aumentato di un'aliquota variabile tra il 0,1% e il 2,5% in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso secondo la seguente tabella:

Età dell'Assicurato	Inferiore	Da 50	Da 60	Da 70	Superiore
alla data di decesso (anni)	a 50	a 59	a 69	a 79	a 79
Maggiorazione (% del controvalore delle quote)	2,5%	1,5%	1%	0,5%	0,1%

L'età dell'Assicurato alla data del decesso viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

Tale maggiorazione non potrà comunque superare gli importi indicati nella tabella successiva determinati in funzione del totale dei premi versati sul contratto e non riscattati (cumulo versamenti netti destinati alla prestazione principale):

PRESTAZIONE ASSICURATA

Cumulo versamenti netti destinati alla prestazione principale (migliaia di euro)	Inferiore a 25	Da 25 e inferiore a 50	Da 50 e inferiore a 100	Da 100 e inferiore a 500	Da 500
Integrazione massima (migliaia di euro)	1,5	3,0	6,0	7,5	9,0

L'integrazione a carico dell'Impresa non è prevista in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto per cause diverse dall'infortunio.

È prevista la possibilità di attivare una Garanzia Complementare caso morte facoltativa che prevede il pagamento di un capitale in aggiunta alla prestazione principale.

L'attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte può avvenire:

- a condizione che l'età dell'Assicurato al momento dell'attivazione sia pari o inferiore a 70 anni;
- alla sottoscrizione del contratto a premio unico;
- alla sottoscrizione del contratto a premio ricorrente, a condizione che l'importo ottenuto sommando la prima rata di premio ricorrente e l'eventuale versamento aggiuntivo contestuale sia almeno pari a € 20.000;
- in corso di contratto, sia per i contratti a premio unico che per i contratti a premio ricorrente, a condizione che il controvalore delle quote presenti sul contratto al momento dell'attivazione della Garanzia Complementare sia almeno pari a € 20.000.

PRESTAZIONE COMPLEMENTARE: GARANZIA COMPLEMENTARE CASO MORTE

A fronte dell'attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte, in caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari della prestazione principale un ulteriore capitale assicurato aggiuntivo, il cui importo viene determinato secondo il criterio evidenziato di seguito:

- a) se la Garanzia Complementare Caso Morte viene attivata alla sottoscrizione del contratto il capitale assicurato aggiuntivo per il primo anno è pari a € 10.000 indipendentemente dal valore del premio di sottoscrizione del contratto;
- b) se la Garanzia Complementare Caso Morte viene attivata in corso di contratto il capitale assicurato aggiuntivo per il primo anno è pari:
 - 1) alla differenza tra i premi versati e non riscattati ed il controvalore della polizza alla data di attivazione della garanzia se il contratto è minusvalente (ovvero se il controvalore della polizza risulta minore dei premi versati e non riscattati);
 - 2) al 26% della plusvalenza se il contratto è plusvalente (ovvero se alla data di attivazione della garanzia il controvalore della polizza risulta maggiore o uguale ai premi versati e non riscattati).

Il capitale assicurato aggiuntivo così determinato non può in ogni caso essere inferiore a € 10.000 né maggiore di € 50.000.

Ad ogni ricorrenza annuale della Garanzia Complementare Caso Morte successiva alla sua attivazione viene rideterminato il capitale assicurato per l'anno in corso con gli stessi criteri indicati al precedente punto b) in funzione del controvalore raggiunto dal contratto e del totale dei premi versati e non riscattati a tale data.

Il contratto può essere sottoscritto nella forma a premio unico o nella forma a premio ricorrente.

L'investimento può essere effettuato scegliendo tra diverse soluzioni di investimento distinte in Linee di investimento Non Protette e Linea di investimento Protetta, liberamente combinabili tra loro nel rispetto dei vincoli allocativi previsti da ciascuna linea.

- Linee di investimento Non Protette. Il Contraente può sceglierne una, in caso di contratto a premi ricorrenti, o anche più di una, in caso di contratto a premio unico, tra le seguenti linee:
 - Linea Mix, prevede l'investimento dei premi per almeno il 30% in uno o più Fondi interni, scelti liberamente tra quelli messi a disposizione, e la parte restante nei Fondi esterni, scelti liberamente tra quelli messi a disposizione.
 - Linea MultiSelection, prevede l'investimento dei premi per almeno il 20% nei Fondi esterni appartenenti alla selezione "Selection Fideuram" (OICR gestiti da società controllate da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A.) e nella parte restante nei Fondi esterni appartenenti alla selezione "Selection Partners" (OICR non gestiti da società controllate da Fideuram S.p.A.), scelti liberamente tra quelli messi a disposizione. È anche consentito l'investimento dei premi interamente nella selezione "Selection Fideuram".

SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

- Linea di investimento <u>Protetta</u>, accessibile solamente per i contratti a premio unico, con un importo minimo di € 10.000. Il Contraente può scegliere di investire il premio nella seguente Linea Protetta:
 - Linea My Blue Protection 80: ha come obiettivo la protezione dell'80% del capitale investito nella stessa mediante il ricorso ad una strategia di tipo iTIPP (individual Time Invariant portfolio Protection), come meglio dettagliata di seguito. Inoltre l'Impresa ha stipulato un separato contratto con la controparte finanziaria Credit Suisse International, al fine di integrare la strategia di protezione, come meglio dettagliato di seguito. La linea prevede l'investimento dei premi per almeno il 20% nei Fondi esterni appartenenti alla "Selection Fideuram" (OICR gestiti da società controllate da Fideuram S.p.A.) e nella parte restante nei Fondi esterni appartenenti alla "Selection Partners" (OICR non gestiti da società controllate da Fideuram S.p.A.), scelti liberamente tra quelli messi a disposizione. È anche consentito l'investimento dei premi interamente nella "Selection Fideuram".

A ciascuna linea di investimento non possono in ogni caso essere associati più di 30 Fondi esterni tra quelli offerti dall'Impresa.

Il Contraente scegliendo di investire i premi nella Linea Protetta My Blue Protection 80 intende beneficiare della protezione di una parte del capitale investito (cosiddetto floor).

Il floor è inizialmente pari al'80% dell'importo destinato alla linea di investimento. Tale importo viene aumentato dell'80% dell'eventuale apprezzamento dell'investimento in tale linea. Pertanto il floor giornalmente non potrà mai risultare inferiore all'80% del valore massimo raggiunto dall'investimento effettuato dal Contraente nella linea protetta.

Il floor viene adequato:

- ad ogni versamento aggiuntivo nella linea di investimento, per l'80% del nuovo apporto;
- ad ogni operazione di riallocazione volontaria che prevede ulteriori apporti nella linea di investimento, per l'80% del nuovo apporto;
- ad ogni movimentazione in uscita dalla linea di investimento per una delle facoltà contrattuali esercitate dal Contraente previste dalla polizza (riscatto parziale, erogazione di una cedola per Decumulo Finanziario e Riallocazione volontaria), riducendolo secondo criteri di tipo proporzionale in funzione del valore in uscita dalla linea.

L'obiettivo di protezione viene attuato dall'Impresa destinando parte dell'investimento effettuato dal Contraente a due Fondi monetari, appositamente dedicati alla strategia di protezione.

La linea protetta è infatti caratterizzata da due componenti di investimento:

- ⇒la "componente di performance" rappresentata dai Fondi esterni scelti dal Contraente tra quelli associabili alla linea di investimento:
- ⇒ la "componente di protezione" rappresentata da due Fondi monetari dedicati esclusivamente alla strategia di protezione. Tali Fondi potrebbero essere sostituiti in corso di contratto al fine di ottimizzare la strategia di protezione stessa oppure nei casi di applicazione della clausola di salvaguardia, di monitoraggio e di aggiornamento periodico.

In corso di contratto, in funzione dell'andamento del mercato e della tipologia dei Fondi esterni della componente di performance scelti dal Contraente, con l'obiettivo di proteggere l'investimento effettuato dal Contraente fino al valore raggiunto dal floor, l'Impresa, sulla base di uno specifico algoritmo finanziario, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri tra la componente di performance e la componente di protezione della Linea Protetta, nell'intento di evitare che il valore del capitale investito nella linea scenda al di sotto del valore floor.

Il ribilanciamento delle due componenti lascerà inalterate le percentuali di allocazione scelte dal Contraente per la componente di performance.

In caso di ribilanciamento dalla componente di performance verso la componente di protezione, verranno equamente investiti gli importi oggetto di ribilanciamento nei due Fondi monetari della componente di protezione.

Nel caso di ribilanciamento dalla componente di protezione verso la componente di performance, verranno disinvestiti gli importi dai Fondi monetari della componente di protezione in proporzione al valore di ciascun Fondo monetario.

Inoltre, l'Impresa ha sottoscritto con la controparte *Credit Suisse International* (per la Linea My Blue Protection 80) un contratto specifico che intende consentire all'Impresa di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il controvalore delle quote presente nella Linea Protetta dovesse risultare inferiore al valore del floor.

Il ruolo della controparte finanziaria dell'Impresa è limitato a quello dell'obbligazione assunta nello specifico contratto stipulato tra le Parti. Il Contraente non ha alcun rapporto con *Credit Suisse International* (o qualunque sua affiliata) e di conseguenza non può vantare alcun diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Il contratto stipulato con la controparte finanziaria utilizza come parametro di riferimento gli investimenti comunicati dall'Impresa alla controparte finanziaria stessa.

L'Impresa si impegna nei confronti dei Contraenti ad allineare, su base giornaliera, gli investimenti utilizzati come parametro di riferimento nel contratto stipulato con la controparte finanziaria ai portafogli individuali dei Contraenti, quali risultano dall'applicazione della strategia di protezione iTIPP sopra descritta.

Il contratto stipulato dall'Impresa con la controparte finanziaria ha l'obiettivo di integrare la differenza tra il valore del floor e il controvalore delle quote presenti nella Linea Protetta, nei limiti degli investimenti comunicati dall'Impresa alla controparte.

L'importo corrisposto dalla controparte finanziaria all'Impresa, ai sensi del predetto contratto, sarà da quest'ultima riconosciuto al Contraente sotto forma di maggiorazione delle quote dei Fondi monetari della componente di protezione.

Il Contraente assume il rischio di insolvenza della controparte finanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento nei confronti dell'Impresa.

Il contratto stipulato con la controparte finanziaria potrebbe essere risolto al verificarsi di alcune circostanze eccezionali, in tal caso sarà applicata l'Attività di salvaguardia.

La strategia di protezione finanziaria iTIPP e il contratto con la controparte finanziaria non costituiscono una garanzia di rendimento minimo degli importi investititi dal Contraente o una garanzia di restituzione dei premi versati nella Linea Protetta. Non vi è inoltre garanzia che il contratto integri, o integri in pieno, la differenza tra il valore del floor e il controvalore delle quote presenti nella Linea Protetta.

La Linea Protetta, ed i Fondi in essa compresi, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalla controparte finanziaria *Credit Suisse International* (o da qualunque sua affiliata). La controparte finanziaria, pertanto, non assume alcuna responsabilità in relazione al presente documento e non rende alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire nella Linea Protetta o di selezionare uno specifico Fondo nella Linea Protetta.

PROTEZIONE DEL CAPITALE

PROTEZIONE DEL CAPITALE

Nel caso in cui per effetto della strategia di protezione adottata, più del 95% del controvalore della Linea Protetta My Blue Protection 80, risultasse investito nei Fondi monetari della componente di protezione, l'Impresa provvederà a disinvestire l'intera Linea Protetta e a spostare le relative disponibilità nella Linea Non Protetta MultiSelection. Lo spostamento delle disponibilità avverrà in base al primo valore della quota utile per la riallocazione della linea di investimento. L'investimento avverrà negli stessi Fondi esterni, compresi i Fondi monetari della componente di protezione, associati al contratto. Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente il contratto mediante un'operazione di Riallocazione volontaria fermo restando che sui Fondi monetari della componente di protezione il Contraente potrà effettuare soltanto operazioni in uscita (Riallocazione volontaria, switch selettivo, riscatto).

RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO

Se il Contraente sceglie la Linea Mix con una percentuale di investimento del premio nei Fondi interni inferiore a 100%, con frequenza semestrale (maggio e novembre) è prevista un'attività di ribilanciamento automatico tra quanto complessivamente investito nei Fondi interni e quanto complessivamente investito nei Fondi esterni, al fine di ripristinare la ripartizione percentuale tra Fondi interni e Fondi esterni scelta dal Contraente.

Tale ribilanciamento verrà effettuato solo nel caso in cui la differenza tra la percentuale di investimento nei Fondi interni scelta dal Contraente e la percentuale allocativa presente sui Fondi interni stessi,

valutata prendendo in considerazione il controvalore delle quote dell'ultimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese di aprile e ottobre, sia superiore al 5% (sia in aumento che in diminuzione). Il ribilanciamento comporta lo switch tra Fondi interni e Fondi esterni il quarto giorno del mese di

maggio e di novembre in cui viene calcolato il valore unitario delle quote, mantenendo inalterata la ripartizione percentuale tra i Fondi interni e i Fondi esterni presenti nella linea prima dell'operazione di ribilanciamento.

Se il Contraente sceglie la Linea MultiSelection o la Linea My Blue Protection 80 è previsto un ribilanciamento semestrale (maggio e novembre), tra le due componenti Selection Fideuram e Selection Partners, al fine di riportare il peso della Selection Fideuram al valore minimo previsto dalla linea.

Il ribilanciamento comporta lo switch tra Fondi esterni il quarto giorno del mese di maggio e di novembre in cui viene calcolato il valore unitario delle quote, mantenendo inalterata la ripartizione percentuale tra i Fondi esterni presenti nella Selection Fideuram e nella Selection Partner's presenti su ciascuna delle due linee di investimento prima dell'operazione di ribilanciamento.

Tale ribilanciamento verrà effettuato solo nel caso in cui il peso percentuale della Selection Fideuram dovesse scendere sotto il 16%, prendendo in considerazione il controvalore delle quote dell'ultimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese di aprile e ottobre.

L'opzione di Decumulo Finanziario può essere attivata solo dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico.

In qualsiasi momento della vita del contratto, anche in sede di sottoscrizione il Contraente può richiedere l'attivazione del Decumulo Finanziario che prevede il pagamento di una prestazione ricorrente (c.d cedola) per 10 anni, di importo predefinito attraverso il disinvestimento delle quote associate àl contratto. L'importo della cedola, scelto dal Contraente, è pari ad un'aliquota variabile tra l'1% e l'8% del Cumulo dei Versamenti Netti (o CVN pari al totale dei premi versati e non riscattati) effettuati sul contratto.

Il pagamento della cedola può avvenire, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali o trimestrali. Le quote verranno proporzionalmente disinvestite da tutti i Fondi (interni ed esterni) presenti sulle linee di investimento attive.

Il pagamento della cedola sulla Linea Protetta comporta il ricalcolo del floor nella suddetta linea.

Il disinvestimento delle quote avverrà il secondo giorno di calcolo delle quote successivo a quello di determinazione delle quote da liquidare.

L'importo della cedola può discostarsi dall'importo predefinito per effetto dell'andamento del valore unitario delle quote tra la data di determinazione delle quote da liquidare e la data di liquidazione delle

In corso di contratto è possibile revocare o attivare l'opzione di Decumulo Finanziario e modificare l'importo e la frequenza di erogazione della cedola.

La richiesta di Decumulo finanziario deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio private banker, l'apposito modulo predisposto dalla stessa.

L'opzione di conversione in rendita può essere richiesta sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere la conversione del valore del contratto in una rendita vitalizia posticipata, pagabile finché l'Assicurato è in vita.

In alternativa il Contraente può richiedere una rendita vitalizia posticipata reversibile a favore di un soggetto reversionario che prevede il pagamento di una rendita finché l'Assicurato è in vita e, dopo il suo decesso, il pagamento del 50% o del 75% o del 100% della rendita da corrispondere finché il soggetto reversionario è in vita.

La conversione in rendita può essere richiesta, nel rispetto dei vincoli:

- l'importo annuo della rendita d'opzione non deve essere inferiore a € 3.000;
- l'età dell'Assicurato e dell'eventuale soggetto reversionario deve essere compresa tra 55 e 85 anni. La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata di riferimento in vigore al momento della conversione.

La Garanzia Complementare Caso Morte, qualora attiva al momento della conversione in rendita, si estingue ed il relativo rateo di premio per il rischio non occorso verrà convertito in rendita.

La richiesta di conversione in rendita deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio *private banker*, l'apposito modulo fornito dalla stessa.

DECUMULO FINANZIARIO

CONVERSIONE

IN RENDITA

REINDIRIZZAMENTO PREMI RICORRENTI FUTURI

L'operazione di reindirizzamento dei premi ricorrenti può essere richiesta solo dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.

Il Contraente può, una volta per ogni anno solare, modificare i Fondi (interni/esterni) dove investire i premi ricorrenti futuri, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla linea di investimento.

La data di efficacia del reindirizzamento dei premi ricorrenti futuri è quella coincidente con la successiva rata in pagamento, purché la richiesta pervenga all'Impresa con un preavviso di 15 giorni rispetto a tale data.

La richiesta di Reindirizzamento premi ricorrenti futuri deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio private banker, l'apposito modulo predisposto dalla stessa.

L'operazione di Riallocazione volontaria può essere richiesta, in corso di contratto, sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la modifica dell'allocazione di quanto maturato sul contratto, specificando le linee di investimento e i fondi (interni ed esterni) dove riallocare il contratto, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla tipologia del contratto e da ciascuna linea di investimento.

Attraverso questa opzione il Contraente può:

RIALLOCAZIONE VOLONTARIA

- modificare totalmente o parzialmente la distribuzione dell'investimento tra le diverse linee di investimento;
- accedere a nuove linee di investimento. Nel caso in cui l'operazione coinvolga la Linea Protetta, il capitale residuo in essa investito non potrà risultare inferiore a € 10.000;
- modificare i Fondi (interni e/o esterni) sottostanti a ciascuna linea di investimento;
- in caso di scelta della Linea Mix, modificare la percentuale di investimento nei Fondi interni.

L'Impresa provvederà a ribilanciare le quote secondo quanto disposto dal Contraente, il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di Riallocazione volontaria.

La richiesta di Riallocazione volontaria deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio *private banker*, l'apposito modulo predisposto dalla stessa.

SWITCH SELETTIVO

L'operazione di switch selettivo può essere richiesta, in corso di contratto, sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.

Il Contraente, se ha scelto la **Linea Mix**, potrà variare la scelta, fatta in sede di sottoscrizione del contratto, dei Fondi (interni e/o esterni) già selezionati, attraverso un'operazione di switch selettivo totale o parziale, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla linea di investimento.

Se il Contraente ha scelto invece la **Linea MultiSelection** potrà variare la scelta, fatta in sede di sottoscrizione del contratto, dei Fondi esterni (Selection Partners e Selection Fldeuram) attraverso un'operazione di switch selettivo totale o parziale, nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalla linea di investimento.

L'Impresa provvederà a ribilanciare le quote secondo quanto disposto dal Contraente, il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di switch.

La richiesta di Switch selettivo deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio private banker, l'apposito modulo predisposto dalla stessa.

Non sono ammesse operazioni di switch selettivo tra i Fondi della Linea Protetta.

RIALLOCAZIONE

GUIDATA

Il Contraente che abbia scelto di ricevere le comunicazioni in vigenza di contratto mediate Rendicontazione On Line può richiedere l'attivazione dell'opzione di Riallocazione Guidata. L'attivazione della Riallocazione Guidata può essere richiesta, alla sottoscrizione o in corso di contratto, sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico sia dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio ricorrente.

Al momento dell'attivazione, il Contraente deve indicare il portafoglio consigliato di proprio interesse tra quelli messi a disposizione dall'Impresa.

In tal caso, i versamenti effettuati (premio unico o ricorrente ed eventuali versamenti aggiuntivi) verranno ripartiti secondo la composizione del Portafoglio Consigliato prescelto. Sono presenti differenti portafogli consigliati in base alla linea di investimento prescelta, caratterizzati da una volatilità annua ex-ante differente, (Linea Mix e Linea MultiSelection dal 6% - al 30% e Linea My Blue Protection 80 dal 12% al 30%).

I Portafogli Consigliati sono costituiti dall'advisor dell'Impresa, Fideuram Investimenti Sgr, con l'obiettivo di ottenere il massimo rendimento compatibile con il contenimento della volatilità entro un livello massimo predefinito. In particolare la composizione di ogni Portafoglio Consigliato in termini di Fondi sottostanti viene elaborata valutando ex-ante la volatilità attesa dagli stessi ed in funzione delle previsioni di mercato dell'advisor.

L'opzione di Riallocazione Guidata può essere attivata anche in corso di contratto.

La richiesta di Riallocazione guidata deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio private banker, l'apposito modulo predisposto dalla stessa.

RESET DELLA PROTEZIONE

Il reset della protezione può essere richiesto, in corso di contratto, solo dai Contraenti che sottoscrivono il contratto nella forma a premio unico e con Linea Protetta associata al contratto.

Il Contraente, in caso di scelta della Linea Protetta, ha la facoltà in qualsiasi momento della vita contrattuale, di richiedere il reset della protezione. Tramite tale opzione, potrà essere ridefinito il livello del floor indicando puntualmente il nuovo importo che si intende proteggere, a scelta tra:

- valore compreso tra il valore del floor al momento dell'esercizio dell'opzione e l'80% del valore corrente della linea di investimento al momento dell'esercizio dell'opzione
- riduzione all'80% del valore della Linea alla data di esercizio dell'opzione.

La richiesta di Reset della protezione deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio private banker, l'apposito modulo predisposto dalla stessa.

SITO INTERNET

RISCHI ESCLUSI

Sul sito internet dell'Impresa <u>www.fideuramvita.it</u> nella pagina del prodotto è possibile consultare i Regolamenti dei Fondi interni mentre nella pagina Rendimenti e rendiconti sono disponibili i rendiconti dei Fondi interni e dei Fondi esterni (OICR) con i valori delle guote.

Per la consultazione dei Regolamenti degli OICR/Statuto delle SICAV, si rimanda ai siti internet delle rispettive Società emittenti.



Che cosa NON è assicurato?

Le prestazioni (principale e facoltativa) in caso di decesso dell'Assicurato vengono erogate qualunque sia la causa del decesso e senza limiti territoriali.

Tuttavia è escluso dalla Garanzia Complementare Caso Morte, il decesso causato da:

- · dolo del Contraente e del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari. L'arrivo dell'Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione, comporta, dopo 14 giorni, l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti:
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. È tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi.



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione principale non prevede limiti di copertura.

Relativamente alla Garanzia Complementare Caso Morte è previsto un periodo di sospensione della copertura (cosiddetto **periodo di carenza**) di 6 mesi dalla decorrenza della suddetta Garanzia Complementare. Tale periodo è esteso a 2 anni dalla decorrenza della Garanzia Complementare in caso di morte dell'assicurato per suicidio e a 5 anni dalla decorrenza della Garanzia Complementare in caso di morte dell'assicurato a seguito di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Nel periodo di carenza, salvo specifiche esclusioni, è corrisposto il totale dei premi versati per la Garanzia Complementare Caso Morte al netto delle eventuali imposte tempo per tempo vigenti.

Il periodo di carenza non opera in caso di decesso dell'Assicurato per:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico ed infortunio avvenuti dopo l'entrata in vigore della garanzia complementare.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

ne richiesta necessaria alla liquidazione; in particolare: a. certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita); b. se il decesso dell'Assicurato è avvenuto nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto oppure se è attivata la Garanzia Complementare caso Morte: - certificato medico attestante le cause del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso: c. se l'Assicurato non ha lasciato testamento: **COSA FARE IN** - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che **DENUNCIA CASO DI EVENTO?** l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge

- attribuisce diritto o quote di eredità); d. se l'Assicurato ha lasciato testamento:
 - copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo, valido e non impugnato, e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);

In caso di decesso dell'Assicurato i Beneficiari devono presentare relativa comunicazione di decesso contenente la richiesta di pagamento firmata dagli stessi, anche disgiuntamente fra loro, completa della documentazio-

		e. nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci (ovvero interdetti/ inabilitati/soggetti ad amministrazione di sostegno), decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore/ curatore/amministratore di sostegno alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri l'Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma; f. fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
	DENUNCIA	g. in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
		h. in caso sia attiva la Garanzia Complementare Caso Morte, qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato conseguente ad eventi accidentali, verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
		i. modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica del Beneficiario per ciascuno dei Beneficiari (ex D.Lgs. 231/2007).
COSA FARE IN CASO DI EVENTO?		Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante e i relativi poteri.
		La documentazione dovrà essere inviata all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio <i>private banker</i> .
	PRESCRIZIONE	I diritti derivanti dal contratto si prescrivono, per legge, nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di mancato invio, entro il suddetto termine, di richieste di liquidazione da parte degli aventi diritto ovvero di ulteriore documentazione necessaria per istruire le pratiche di liquidazione così come in assenza di ogni altro atto valido ad interrompere la prescrizione, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dalla Legge.
	EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE	L'Impresa pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti. Decorso tale termine, e a partire dallo stesso, l'Impresa sarà tenuta a corrispondere gli interessi legali agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento, calcolati al saggio in vigore, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Tutti i pagamenti saranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario.

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono essere causa di annullamento se si è agito con dolo o colpa grave.

L'attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte è subordinata alla valutazione del rischio da parte dell'Impresa sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato nel Questionario sanitario, professionale e sportivo.

L'Impresa stabilisce le condizioni di accettazione del rischio coperto dalla Garanzia Complementare Caso Morte in relazione allo stato di salute, all'attività professionale e sportiva dell'Assicurato, prevedendo ove necessario il pagamento di un sovrapremio da parte del Contraente.

In ragione di ciò, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione facoltativa nonché la stessa cessazione della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il contratto può essere sottoscritto nella forma a premio unico oppure nella forma a premio ricorrente.

Contratti a premio ricorrente

Se il Contraente sceglie il pagamento ricorrente del premio (premio ricorrente), alla sottoscrizione del contratto è necessario definire il Piano Programmato dei Versamenti (PPV), in base ai seguenti elementi:

- · durata del PPV: minimo 10 anni e massimo 25 anni
- frequenza dei versamenti: a scelta tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile
- importo dei versamenti: minimo € 3.000 annui (€ 1.500 semestrali, € 750 trimestrali, € 250 mensile).

In corso di contratto è possibile revocare, riattivare o modificare il PPV.

Contratti a premio unico

Se il Contraente sceglie il pagamento tramite versamento unico iniziale (premio unico), l'importo del premio non può risultare inferiore a € 50.000, né pari o superiore a € 500.000.

È prevista la possibilità di effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi, di importo minimo pari a € 1.000, in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione del contratto.

Il versamento aggiuntivo può essere effettuato secondo due modalità:

- in tendenza: in tal caso l'importo verrà versato su tutti i Fondi (interni ed esterni) associati al contratto in proporzione al controvalore presente sugli stessi alla data dell'operazione;
- puntuale: in tal caso il Contraente indica i Fondi (interni ed esterni) sui quali versare l'importo nel rispetto dei vincoli allocativi previsti dalle diverse linee di investimento.

Di seguito viene riportato l'elenco dei mezzi di pagamento consentiti per la corresponsione del premio con le rispettive date di valuta:

PREMI

	Mezzi di pagamento	Data di valuta			
	Assegni bancari emessi dal Contraente a favore di Fideuram Vita S.p.A. con clausola di non trasferibilità	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Fideuram Vita S.p.A.			
	Assegni circolari girati dal Contraente a favore di Fideuram Vita S.p.A. con clausola di non trasferibilità	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Fideuram Vita S.p.A.			
	Bonifici da conti correnti bancari a favore di Fideuram Vita S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A. ovvero, se successiva, quella indicata al Contraente nella disposizione di bonifico			
	Addebiti su c/c presso Fideuram S.p.A. a favore di Fideuram Vita S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A.			
	Riscatti di polizze di Fideuram Vita S.p.A. (previa consegna della relativa "Scheda informativa sull'operazione di trasformazione")	Giorno di valuta della polizza riscattata, determinata in base alle condizioni contrattuali del prodotto oggetto di riscatto			
PREMI	Girofondi da liquidazione di gestioni patrimoniali/O.I.C.R. gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A.	Giorno in cui la Società di Gestione del Fondo mette a disposizione di Fideuram Vita S.p.A. l'importo liquidato			
	Girofondi da polizze unit linked in scadenza di Fideuram Vita S.p.A.	Giorno di valuta della liquidazione, determinata in base alle condizioni contrattuali della polizza in scadenza			
	SDD (Sepa Direct Debit)	Giorno coincidente con la data di addebito indicata dal Contraente ovvero, se non lavorativo, primo giorno lavorativo successivo			
	Premio per la Garanzia Complementare caso morte				
	Qualora il Contraente sottoscriva la Garanzia Complementare Caso Morte annualmente, e fino al 75° anno di età dell'Assicurato, una parte del premio versato sulla polizza viene utilizzato al fine della copertura per la suddetta Garanzia Complementare. A tale fine viene disinvestita una parte delle quote attribuite al contratto per iscriverle quale premio per la Garanzia Complementare. Il disinvestimento delle quote per ogni anno assicurativo verrà effettuato utilizzando il valore unitario delle quote del terzo giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del capitale aggiuntivo da assicurare (o il giorno di calcolo immediatamente successivo se il suddetto valore non è disposibile). La guetta versanza disinvestite pre quetto de capit line (fonde capacitate al capitate de capitale de capitate de capitale de capit				
	disponibile). Le quote verranno disinvestite pro-quota da ogni linea/fondo associato al contratto tenendo conto del costo di negoziazione gravante sugli eventuali ETF associati al contratto.				
RIMBORSI	Non previsti fatto salvo quanto successivamente indicato in merito alla revoca ed al recesso.				
Il contratto prevede l'applicazione di sconti. I costi in ingresso (caricamenti), previsti per i contratti a premio ricorrente, non vengono il Contraente è: • dipendente, consigliere o sindaco dell'Impresa o di una sua controllata • dipendente, consigliere o sindaco di Fideuram S.p.A., Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e d queste controllate • private banker di Fideuram S.p.A. e Sanpaolo Invest SIM S.p.A.					
	In caso di perdita di requisiti in corso di contratto, sui premi successivi verranno applicati i caricamer previsti dal prodotto.				

Quando d	comincia la copertura e quando finisce?
	Il contratto è a vita intera e pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato. Il contratto si intende concluso, e quindi perfezionato, nel giorno in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento del premio dovuto alla stipula. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.
DURATA	L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso. La decorrenza della Garanzia Complementare Caso Morte è posta: - in caso di attivazione alla sottoscrizione del contratto, alle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla decorrenza della polizza; - in caso di attivazione in corso di contratto, alle ore 24:00 del giorno successivo alla ricezione della
SOSPENSIONE	richiesta da parte dell'Impresa e comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza. Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

REVOCA

Il Contraente ha il diritto di revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto mediante inoltro all'Impresa di lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Fideuram Vita S.p.A.

Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia

L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli obblighi assunti dal Contraente e dall'Impresa cessano dalla data di spedizione della lettera raccomandata A.R.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto conferma della conclusione del contratto, inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

Fideuram Vita S.p.A.

Via Ennio Quirino Visconti 80 - 00193 Roma - Italia

RECESSO

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata l'Impresa rimborserà al Contraente il totale dei premi versati rettificati, in più o in meno, per la differenza tra il controvalore delle quote e la parte del premio investita nei Fondi interni e/o nei Fondi esterni. Da tale importo verranno trattenuti le spese sostenute per l'emissione del contratto, l'eventuale costo di negoziazione degli ETF e il pro-quota del costo caso morte per il rischio occorso.

RISOLUZIONE

Nei contratti a premio ricorrente, l'interruzione del pagamento dei premi non comporta la risoluzione del contratto.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI ☐ NO

Il contratto non prevede la riduzione delle prestazioni assicurate.

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

L'importo liquidabile in caso di riscatto, per effetto dei costi direttamente o indirettamente sopportati dal Contraente e delle oscillazioni del valore delle quote/azioni dei Fondi (interni ed esterni), potrebbe comportare un rimborso inferiore all'investimento finanziario.

RISCATTO TOTALE

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari alla somma dei controvalori delle quote dei Fondi (interni e/o esterni) associate al contratto, al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione e del costo caso morte, gravanti sui fondi esterni, maturato e non ancora prelevato sul contratto, nonché dell'eventuale costo di negoziazione degli ETF.

Il disinvestimento delle quote avviene il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle stesse successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della documentazione completa necessaria per la liquidazione.

In caso di riscatto totale, la Garanzia Complementare Caso Morte, se attiva, si estingue ed il rateo di premio per il rischio non occorso verrà aggiunto all'importo di liquidazione.

VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONI

RISCATTO PARZIALE

Il Contraente può chiedere il riscatto parziale scegliendo tra due modalità:

- in tendenza: l'importo richiesto viene prelevato da tutti i Fondi (Interni ed esterni) associati al contratto in proporzione al controvalore presente sugli stessi alla data di richiesta del riscatto. Questo tipo di riscatto è obbligatorio per la Linea Protetta.
- per importo: il Contraente sceglie liberamente i Fondi (interni ed esterni) dai quali disinvestire l'importo richiesto. Per la Linea Mix l'importo complessivamente liquidato dai Fondi interni dovrà essere tale da mantenere inalterata la ripartizione scelta dal Contraente. Per la linea MultiSelection, nel caso in cui l'operazione di riscatto coinvolga uno o più Fondi appartenenti alla selezione "Selection Fideuram", il valore capitale residuo investito nella suddetta selezione dovrà risultare non inferiore al 20% del valore complessivo residuo capitale assicurato residuo su tale linea.

Il riscatto parziale può essere richiesto nel rispetto dei seguenti vincoli:

- importo richiesto minimo € 1.000;
- capitale residuo sul contratto non inferiore a € 2.500;
- a seguito dell'operazione, capitale residuo nella Linea Protetta non inferiore a € 10.000;
- nel caso siano state erogate cedole dell'opzione di Decumulo Finanziario, capitale residuo sul contratto non inferiore al totale delle cedole erogate.

	L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, in riferimento alla parte del premio oggetto di riscatto.
VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONI	L'operazione di riscatto parziale può comportare la chiusura totale di una linea di investimento e determina il ricalcolo del <i>floor</i> , in riferimento alla Linea Protetta.
E KIDUZIONI	In caso di riscatto parziale, la Garanzia Complementare Caso Morte se attiva resta in vigore.
	La richiesta di Riscatto, totale o parziale, deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio <i>private banker</i> , l'apposito modulo predisposto dalla stessa.
	Per avere informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi al proprio <i>private banker</i> o al Servizio Clienti al numero verde 800.537.537 oppure scrivere a uno dei seguenti recapiti:
RICHIESTA DI INFORMAZIONI	Fideuram Vita S.p.A. – Relazione Clienti
INI OKWAZIONI	Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma
	fax + 39 06.3571.4509 e-mail: servizioclienti@fideuramvita.it



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a Clienti che hanno esigenze assicurative, con un livello di conoscenza ed esperienza finanziaria basso o superiore, un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo periodo e intendono investire nei mercati finanziari attraverso un unico versamento o progressivamente attraverso un piano programmato dei versamenti, con la possibilità di variare nel tempo l'investimento effettuato. Il prodotto, in funzione delle soluzioni di investimento scelte, è destinato ai Clienti che:

- · intendono minimizzare il rischio di perdita del capitale pur a fronte di un rendimento molto basso;
- sono disposti a sopportare limitate oscillazioni sul capitale accettando che l'investimento produca un rendimento contenuto;
- sono disposti ad accettare oscillazioni anche significative del capitale desiderando ottenere un rendimento importante dell'investimento;
- intendono rafforzare ulteriormente la copertura caso morte attraverso l'attivazione di una Garanzia Complementare facoltativa in caso di decesso, sia alla sottoscrizione del prodotto che in corso di contratto;
- · desiderano proteggere una parte del capitale investito (solo nella forma a premio unico);
- intendono trasmettere, in caso di decesso, un capitale ai beneficiari designati (anche al di fuori dell'asse ereditario);
- intendono avvalersi della facoltà di chiedere una rendita vitalizia (anche reversibile).



Quali costi devo sostenere?

Le informazioni dettagliate sui costi del contratto sono riportate nel Documento contenente le informazioni chiave (KID). In aggiunta rispetto alla rappresentazione dei costi riportata nel Documento contenente le informazioni chiave (KID), di seguito si riportano tutti i costi del contratto.

COSTI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE PRINCIPALE

Tabella dei d	Quota parte retrocessa all'intermediario			
Costi una	Costi di	Caricamenti sui premi nei contratti a premio ricorrente	min. 0,60% max 2,50% variabili per CPP e CVN (per i dettagli si rinvia ad apposita sezione più avanti riportata)	75%
tantum	ingresso	Caricamenti sui premi nei contratti a premio unico	non previsti	

		Costi di tra		variabili in funzione del Fondo interno ed esterno	
			Commissione di gestione sui Fondi interni CORE BETA 15 EM "K" CORE BETA 30 "K" CORE EQUITY ALTERNATIVE MULTISTRATEGY "K" CORE BETA 50 CORE DELTA 10 "K"	2% su base annua	72,50%
			Commissione di gestione sui Fondi interni FV DYNAMIC ADVISORS "L" e FV GLOBAL EQUITY	1,80% su base annua	72,22%
		Altri costi correnti	Commissione di gestione sul Fondo interno FV VALORE SOSTENIBILE "C"	1,50% su base annua	66,67%
	Costi correnti		Commissione di gestione sul Fondo interno FV GLOBAL EQUITY STEP-IN 0520	Varia nel tempo, su base annua: dal 01/04/2021 al 30/06/2021: 1,35% dal 01/07/2021 al 30/09/2021: 1,60% dal 01/10/2021 : 1,80%	Variabile tra 62,96% e 72,22%
				Varia nel tempo, su base annua:	
COSTI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE PRINCIPALE			Commissione di gestione sul Fondo interno FV GLOBAL EQUITY STEP-IN PLUS 0720	dal 01/02/2021 al 30/04/2021: 0,70% dal 01/05/2021 al 31/07/2021: 0,90% dal 01/08/2021 al 31/10/2021: 1,10% dal 01/11/2021 al 31/01/2022: 1,35% dal 01/02/2022 al 30/04/2022: 1,60% dal 01/05/2022 : 1,80%	Variabile tra 28,57% e 72,22%
				Varia nel tempo, su base annua:	
			Commissione di gestione sul Fondo interno FV GLOBAL EQUITY STEP-IN PLUS 1020	dal 07/02/2021 al 30/04/2021: 0,50%; dal 01/05/2021 al 31/07/2021: 0,70%; dal 01/08/2021 al 31/10/2021: 0,90%; dal 01/11/2021 al 31/01/2022: 1,10%; dal 01/02/2022 al 30/04/2022: 1,35%; dal 01/05/2022 al 31/07/2022: 1,60%; dal 01/08/2022 : 1,80%	Variabile tra 0% e 72,22%
			Commissione di gestione sui Fondi esterni delle Linee Non Protette	2% su base annua	82,50%
			Commissione di gestione sui Fondi esterni della Linea Protetta	2,60% su base annua	67,69%
			Rischio biometrico (maggio- razione caso morte)	0,03% su base annua	
			Costo di negoziazione degli ETF*	0,055%	
	Oneri accessori	Fondi inter	oni di performance (solo sui ni CORE EQUITY FIVE MULTISTRATEGY e LTA 10)	pari al 10% dell'incremento percentuale della quota, prima dell'applicazione della commissione di incentivo, rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto (HWA)	
		Commissioni di performance sui Fondi esterni		variabili in funzione del Fondo esterno	
			oni di performance sui Fondi		

	Conversione in rendita	l'opzione di conversione non prevede costi. I costi applicati in corso di erogazione della rendita non sono contrattualmente definiti	
Costi a fronte di	Recesso	€ 50 (pari alle spese di emissione del contratto)	
esercizio di opzioni	Switch selettivo, riallocazione volontaria	non sono previsti costi per le prime 5 operazioni di Riallocazione Volontaria, conteggiate complessivamente insieme a quelle di Switch selettivo. Alle successive verrà applicato un costo di € 50	

^(*) Il costo di negoziazione è applicato direttamente dall'intermediario negoziatore e potrebbe subire variazioni in corso di contratto in funzione del volume annuo delle operazioni di negoziazione degli ETF effettuate dall'Impresa per conto dei Clienti.

DETTAGLIO DEI COSTI DI INGRESSO PER I CONTRATTI A PREMIO RICORRENTE - CARICAMENTI

Per i contratti nella forma a premio ricorrente, sui premi ricorrenti e sui premi aggiuntivi gravano i costi una tantum in ingresso (caricamenti), che comprendono parte del costo di distribuzione del contratto.

COSTI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE PRINCIPALE

I caricamenti che l'Impresa preleva dal premio versato dal Contraente variano in funzione della Classe di Patrimonio Potenziale (CPP) assegnata al contratto e del Cumulo dei Versamenti Netti (CVN) effettuati sul contratto.

La CPP viene attribuita al momento della stipula del contratto, in funzione della previsione di versamento sul contratto con le modalità di seguito indicate e non può in alcun caso essere successivamente modificata:

Contratti a premio ricorrente

<u>Classe B</u>: importo complessivo inferiore a € 500.000,00 Classe C: importo complessivo pari o superiore a € 500.000,00

Sui contratti a premio ricorrente, la CVN viene premio ricorrente la CVN viene calcolata ad ogni versamento effettuato dal Contraente ed è pari al totale dei premi pari al totale dei premi complessivamente versati sul contratto e non riscattati, come di seguito indicato:

Contratti a premio ricorrente

CVN (importi in euro)	CPP B	CPP C
Da 0,00 a meno di 25.000,00	2,50%	2,00%
Da 25.000,00 a meno di 50.000,00	2,00%	1,50%
Da 50.000,00 a meno di 100.000,00	1,50%	1,00%
Da 100.000,00 in su	0,60%	0,60%

I caricamenti sono comprensivi delle spese di emissione del contratto, quantificate in € 50, che verranno trattenute solo in caso di recesso dal contratto.

Per i contratti nella forma a premio unico, sul premio unico e sui premi aggiuntivi può essere associata solo la CPP = G, indipendentemente dalla previsione di investimento sul contratto.

A tale CPP corrisponde una % di caricamento pari a 0%.

COSTI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE

I tassi di premio applicati per la determinazione del premio per la Garanzia Complementare caso morte tengono implicitamente conto delle spese di gestione nella misura del 6% su base annua.

Il premio da corrispondere per la Garanzia Complementare varia di anno in anno e dipende dal valore del capitale assicurato e dall'età dell'Assicurato. Possono essere applicati sovrappremi sanitari e/o sportivi.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

I premi investiti nei Fondi interni e/o nei Fondi esterni (OICR) vengono convertiti in quote.

Il valore delle prestazioni dipende dall'andamento del valore delle quote dei Fondi (interni e/o esterni) e, pertanto, vi è la possibilità che il Contraente non ottenga, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito.

I rischi connessi all'investimento finanziario collegato al contratto sono di seguito illustrati:

- a) <u>rischio connesso alla variazione del prezzo:</u> il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell'investimento finanziario. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
 - rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati:
 - 3) <u>rischio di interesse</u>: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa:
- b) <u>rischio emittente:</u> è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) <u>rischio connesso alla liquidità/liquidabilità:</u> la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
- d) <u>rischio di cambio:</u> per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) <u>rischio di bassa capitalizzazione:</u> l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) <u>rischio di investimento in mercati emergenti:</u> le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- g) <u>rischio di investimento in strumenti derivati:</u> l'investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d'interesse, di mercato, di credito e di gestione.

Nella soluzione di investimento protetta (cosiddetta Linea Protetta), i rischi connessi all'investimento finanziario diminuiscono per effetto della strategia di protezione attuata dall'Impresa e per effetto del contratto separato stipulato dall'Impresa stessa con la controparte finanziaria della Linea Protetta.

Tuttavia tale mitigazione del rischio non annulla il rischio di controparte, tipico della Linea Protetta, ovvero il rischio di inadempimento dell'obbligazione da parte della controparte finanziaria stessa.

Nella Linea Protetta, la strategia di protezione finanziaria iTIPP (individual Time Invariant Portfolio Protection) e il contratto con la controparte finanziaria non costituiscono una garanzia di rendimento minimo degli importi investiti dal Contraente o una garanzia di restituzione dei premi versati nella Linea Protetta.

Non è quindi prevista alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI

L'Impresa si è dotata di una politica per gli investimenti sostenibili e socialmente responsabili che integra i fattori di sostenibilità nelle proprie scelte di investimento e che gestisce i rischi derivanti dall'esposizione a tali fattori.

A tal fine l'Impresa adotta criteri di esclusione dal perimetro di investimento delle aziende ed emittenti operanti in settori "non socialmente responsabili" ed effettua un monitoraggio degli "emittenti critici" con un'elevata esposizione ai rischi di sostenibilità, che potrebbero anche avere un impatto sul rendimento del prodotto.

INVESTIMENTO IN FONDI INTERNI ED ESTERNI (OICR) Per "rischi di sostenibilità" si intendono i rischi connessi a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Per maggiori informazioni si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito web dell'Impresa www.fideuramvita.it.

ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA

Nel corso della durata contrattuale, l'Impresa opera un'attività di salvaguardia del contratto, per tutelare il Contraente a fronte di eventi esogeni che alterino sostanzialmente le caratteristiche dei Fondi esterni, sostituendo, tramite operazioni di switch automatico, i Fondi interessati con altri Fondi tra quelli offerti, sulla base della specifica situazione dei mercati e della linea scelta dal Contraente.

INVESTIMENTO IN FONDI INTERNI ED ESTERNI (OICR)

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO PERIODICO

Nel corso della durata contrattuale l'Impresa opera inoltre un'Attività di monitoraggio dei Fondi esterni finalizzata a garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei Fondi esterni selezionati dal Contraente. Tale attività sarà svolta dall'Impresa almeno due volte l'anno, salvo frequenza più ravvicinata in relazione alle valutazioni del contesto finanziario effettuate dall'Impresa, e può comportare, nell'interesse del Contraente, la sostituzione dei Fondi esterni che non risultano rispettare determinati standard qualitativi e/o quantitativi sulla base di un determinato modello valutativo adottato dall'Impresa.

Nel caso di investimento nella Linea Protetta, è prevista una ulteriore Attività di monitoraggio specificatamente finalizzata a verificare, anche in accordo con la controparte finanziaria dell'Impresa, della Linea Protetta, il requisito di eleggibilità di un Fondo esterno, nell'ambito della Linea Protetta.

L'Impresa inoltre effettua anche un'attività di aggiornamento periodico che può comportare l'inserimento, l'eliminazione o la sostituzione, tramite operazioni di switch automatico, dei Fondi esterni tra quelli proposti.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi:

IVASS o CONSOB

all'IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it
secondo le modalità indicate su www.ivass.it

oppure

alla Consob Via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma secondo le modalità indicate su **www.consob.it**

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE (OBBLIGATORIA)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA (FACOLTATIVA)

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net).

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Fideuram Vita S.p.A. relative a polizze acquistate tramite offerta a distanza da parte degli intermediari abilitati al collocamento del prodotto tramite internet o le applicazioni mobili ("app") messe a disposizione dei suddetti intermediari, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.

L'indirizzo di posta elettronica dell'Impresa è fideuramvita@pec.fideuramvita.it.

REGIME FISCALE

I premi versati sul contratto non sono deducibili dal reddito imponibile e non beneficiano di alcuna detrazione di imposta.

La quota del premio, espressamente individuata, relativa alla Garanzia Complementare Caso Morte non è soggetta ad imposta.

Imposta di bollo

Le comunicazioni alla clientela sono soggette all'imposta di bollo con aliquota pari al 2 per mille, su base annua, è previsto un massimo di € 14.000,00 per i clienti diversi da persone fisiche.

Tassazione delle somme percepite da persone fisiche in caso di decesso dell'Assicurato

Le somme dovute dall'Impresa sono soggette all'imposta sostituiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Il rendimento complessivo, pari alla differenza tra capitale erogabile e premi versati è soggetto a tassazione al netto del rendimento proporzionalmente riferibile alla copertura del rischio demografico.

La tassazione viene ridotta ove, tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche, siano presenti titoli pubblici o equivalenti, nonché obbligazioni emesse dai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai quali si applica l'aliquota di tassazione del 12,50%. Nel caso in cui siano state erogate una o più prestazioni derivanti dall'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario, ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad imposta si tiene conto anche delle prestazioni (cedole) erogate.

Nel caso in cui una quota del premio versato sul contratto, espressamente individuata, sia stata destinata all'attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte, ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad imposta si tiene conto anche dei premi versati per la suddetta Garanzia. Le somme dovute dall'Impresa sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Tassazione delle somme percepite da persone fisiche in caso di decesso dell'Assicurato a fronte della Garanzia Complementare Caso Morte

Le somme dovute dall'Impresa, a fronte della Garanzia Complementare Caso Morte, sono esenti dall'IRPEF (art. 34 ultimo comma del DPR 29 settembre 1973, n. 601) e dall'imposta sulle successioni.

Tali somme non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

Tassazione delle somme percepite da persone fisiche a fronte dell'opzione di Decumulo Finanziario

Non prevista in fase di erogazione.

Tassazione delle somme percepite da persone fisiche in caso di recesso, riscatto o conversione in rendita

Le somme dovute dall'Impresa sono soggette all'imposta sostituiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. La base imponibile da assoggettare all'imposta è determinata al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici o equivalenti, nonché obbligazioni emesse dai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni ai quali si applica l'aliquota di tassazione del 12,50%.

Nel caso in cui siano state erogate una o più prestazioni derivanti dall'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario, ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad imposta si tiene conto anche delle prestazioni (cedole) erogate.

Nel caso in cui una quota del premio versato sul contratto, espressamente individuata, sia stata destinata all'attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte, ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad imposta si tiene conto anche dei premi versati per la suddetta Garanzia.

Tassazione delle somme percepite da persone fisiche durante l'erogazione delle rate di rendita a fronte dell'opzione di conversione in rendita

I rendimenti maturati durante il periodo di erogazione della rendita sono soggetti annualmente ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. La base imponibile da assoggettare all'imposta è determinata al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici o equivalenti, nonché obbligazioni emesse dai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai quali si applica l'aliquota di tassazione del 12,50%.

Tassazione delle somme percepite da persone giuridiche esercenti attività d'impresa

Le somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa e concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo le ordinarie regole della tassazione.

Tassazione delle somme percepite da persone giuridiche non esercenti attività d'impresa

Le somme pagate ad enti non commerciali e società semplici costituiscono redditi di capitale nella misura del 26%.

L'Impresa non applica tale imposta qualora gli interessati presentino una dichiarazione in merito alla stipula del contratto nell'ambito di un'attività commerciale.

Le somme pagate in caso di decesso dell'Assicurato a società semplici, i cui soci siano persone fisiche, sono soggette all'imposta sostituiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.

Il rendimento complessivo, pari alla differenza tra il capitale erogato e i premi versati, è assoggettato a tassazione al netto del rendimento proporzionalmente riferibile alla copertura del rischio demografico.

La tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano presenti titoli pubblici o equivalenti, nonché obbligazioni emesse dai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni ai quali si applica l'aliquota di tassazione del 12,50%.

Nel caso in cui siano state erogate una o più prestazioni derivanti dall'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario, ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad imposta si tiene conto anche delle prestazioni (cedole) erogate.

Nel caso in cui una quota del premio versato sul contratto, espressamente individuata, sia stata destinata all'attivazione della Garanzia Complementare Caso Morte, ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad imposta si tiene conto anche dei premi versati per la suddetta Garanzia.

Le somme dovute dall'Impresa sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Tassazione delle somme percepite da persone giuridiche a fronte della Garanzia Complementare Caso Morte

TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

Persone giuridiche esercenti attività d'Impresa

Le somme pagate dall'Impresa a fronte della Garanzia Complementare Caso Morte a soggetti che esercitano attività commerciali (società di persone commerciali, società di capitali ed enti commerciali) concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le ordinarie regole di tassazione.

Su tali somme l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Persone giuridiche non esercenti attività d'Impresa

Le somme pagate dall'Impresa a fronte della Garanzia Complementare Caso Morte ad enti non commerciali e società semplici sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Nel caso in cui le somme pagate agli enti non commerciali siano relative a contratti stipulati nell'ambito di un'attività commerciale, l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.

Le somme pagate a fronte della Garanzia Complementare Caso Morte a società semplici, i cui soci siano persone fisiche, possono beneficiare del regime di esenzione IRPEF (art. 34 ultimo comma del DPR 29 settembre 1973, n. 601).

Le somme dovute dall'Impresa sono esenti dall'imposta sulle successioni.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO IL 31 MAGGIO DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE - AREA CLIENTI*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Fideuram Vita S.p.A., con sede legale in Via E.Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Compagnia" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800537537 o visitare il sito Internet di Fideuram Vita www.fideuramvita.it e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo, il trattamento dei Dati Personali e le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte di Fideuram Vita.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Fideuram Vita ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@fideuramvita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Compagnia tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Compagnia o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Compagnia nell'ambito della sua attività per le sequenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Compagnia di adempiere a quanto richiesto

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato – SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Compagnia, ossia:

- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Compagnia potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Compagnia comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito, ad esempio, di:
 - servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
 - servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.);
 - rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
 - recupero crediti e attività correlate;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
 - servizi di perizia immobiliare;

¹ Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

- attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.
- 3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni nonché altri soggetti quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa); COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Compagnia le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o nel sito internet www.fideuramvita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Compagnia all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Compagnia si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La Compagnia informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@fideuramvita.it o all'indirizzo di posta elettronica privacy@fideuramvita.it; a mezzo posta all'indirizzo Fideuram Vita S.p.A., Via E.Q. Visconti, 80 – 00193 Roma. Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Compagnia, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Compagnia la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Compagnia Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Compagnia in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Compagnia la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Compagnia non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Compagnia non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);

- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Compagnia.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Compagnia direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Compagnia. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Compagnia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Compagnia;
- sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi ad esempio al fine di verificare i limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato). La Compagnia attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Compagnia, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'erogazione di specifici servizi e prodotti quali la stipula di finanziamenti assistiti da polizze assicurative, la stipula di polizze assicurative e l'erogazione di servizi di welfare, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.